REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 222

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 6 agosto 2018

COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'intento di applicare i principi dell'Economia Circolare e della Green Economy, e facendo riferimento alla gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui alla Direttiva europea 2008/98/CE ed al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), con particolare riferimento alla gestione dei "rifiuti organici", ne incentiva prioritariamente le attività di "riciclaggio" e secondariamente quelle di "recupero", mediante la produzione e l'utilizzo di "compost di qualità" attraverso le pratiche del compostaggio aerobico, privilegiando le forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di comunità, del compostaggio locale e di quello di prossimità.

Art. 2 (Riferimenti normativi)

1. Per quanto attiene alla definizione dei termini utilizzati in questa legge, si fa riferimento a quanto contenuto nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e nel decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Art. 3 (Attuazione)

1. L'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), in forza ai contenuti dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), assicura la "raccolta differenziata" di tutti i "rifiuti organici" prodotti all'interno del territorio di riferimento e il loro avvio a compostaggio, anche favorendo l'azione indipendente dei Comuni e dei soggetti che praticano le forme di compostaggio di cui all'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano l'utilizzo del compost di qualità prodotto anche stipulando accordi con soggetti pubblici, privati e con le categorie agricole.

Art. 4 (Incentivi e Promozione)

- 1. L'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) applica una riduzione del tributo per la gestione dei rifiuti non inferiore al 20 per cento dell'importo totale, ai soggetti che realizzano le forme di compostaggio di cui all'articolo 1.
- 2. La Regione incentiva i Comuni che assicurano la trasformazione di tutti i rifiuti organici prodotti nel proprio territorio in compost di qualità e ne dimostrino il totale utilizzo, anche mediante la realizzazione di orti e giardini sociali.
- **3.** La Regione, nell'impiego dei fondi europei afferenti al settore agricolo, valuta le modalità più opportune per definire quale prioritaria la produzione e l'utilizzo del compost di qualità.
- **4.** La Regione in collaborazione con le Assemblee territoriali d'ambito (ATA) ed i Comuni realizza campagne di informazione e formazione presso i cittadini in ordine alle attività di compostaggio e ai vantaggi ottenuti dall'applicazione di questa legge.

Art. 5 (Clausola valutativa)

- 1. Le Assemblee territoriali d'ambito (ATA) trasmettono alla Giunta ed alla Commissione assembleare competente, un rapporto annuale contenente la valutazione circa il grado e i vantaggi ottenuti dall'applicazione di questa legge, contenente almeno, per ciascun Comune:
- a) le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- b) le quantità di compost di qualità prodotto e utilizzato;
- c) l'elenco dei soggetti che hanno realizzato le forme di compostaggio di cui all'articolo 1;
- d) gli accordi stipulati per l'utilizzo del compost;
- e) gli orti e giardini sociali realizzati;
- f) l'ammontare complessivo dell'applicazione della riduzione del tributo per la gestione dei rifiuti.

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2018, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in complessivi 350.000 euro, si fa fronte con le risorse regionali iscritte a carico della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2017/2019.

Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.